



Cap. aggiunto a questi di sopra fatti alla Condotta
di Clemente, et per dichiarazione di quelli.

In primis per esser hora lite tra la Coita da una banda, et
Clemente d'piro Agostino dall'altra banda sopra li frutti
spendera al presente, cioè oliva, et ghiande, et per esser
stata finita ditta lite, si dichiara che si li frutti preditti
presenti restano alla Coita s'intendono venduti a chi
li introduca al presente, et si similmente havendoli sia obbligato
lasciarli in fine della sua condotta libberi all' Hospitalale,
et no havendoli il conduttore al presente diti frutti stab-
bia l'ultimo ano della sua condotta cioè oliva, et ghiande,
et no possa distinguere ne seminare li no l'ult. ano
nelle stoppie, et caso che seminare sia obbligato renderne
la metà all' hospitalale.

Et che li detti Conduttori siano obbligati dar al povero-
grano, et non devari da farceli brava a quel povero, che
valeva il di d' sta Maria d' Agosto et tanto s'intenda da
osservare el grano, et la Coita di alle Monache d' sta Caterina.

Et che chi offeriva alla detta condotta no possa cavare,
veci non una volta sola.